

BILANCIO

Vizi della Relazione sulla gestione ed effetti sul bilancio

di **Fabio Landuzzi**

Il **Tribunale di Roma** con **sentenza del 29 luglio 2013** ha affermato che la **relazione sulla gestione**, che correda il bilancio d'esercizio della società, poiché è un **documento autonomo rispetto al bilancio** stesso e **non soggetto ad approvazione dell'assemblea** dei soci, qualora presenti **eventuali vizi**, gli stessi **non si ripercuotono sulla validità del bilancio**, bensì determinano la nullità della relazione senza estendersi oltre ad essa.

In conseguenza di questa impostazione, il Tribunale di Roma conclude che **l'eventuale violazione dei criteri di redazione della relazione sulla gestione** innesca la **responsabilità degli amministratori** ma la tutela del socio si determina solamente **sul piano risarcitorio**, e non su quello "demolitorio" del bilancio d'esercizio.

La relazione sulla gestione, secondo l'orientamento prevalente della **giurisprudenza** (vedi di recente Tribunale di Milano, 23 gennaio 2014) è infatti un **documento** che viene **allegato al bilancio d'esercizio**, ma **non ne è parte integrante** e **né è soggetto ad approvazione** da parte **dell'assemblea dei soci**. Pertanto, i suoi eventuali vizi o le sue lacune non arrivano a rendere nulla la delibera di approvazione del bilancio, ma possono semmai rappresentare **cause di annullabilità** qualora investano il procedimento di formazione del bilancio stesso.

La relazione sulla gestione, seppure fortemente riempita di contenuti anche con i più recenti interventi del Legislatore, mantiene la **funzione di documento illustrativo della gestione**, utile a comprendere mediante dati numerici e soprattutto informazioni qualitative l'operato del management dell'impresa. Essa funge quindi da **corredo del bilancio**, ma **non ne può assolutamente integrare le eventuali carenze**; la relazione sulla gestione, in altri termini, **non può sanare i vizi** e le eventuali lacune **del bilancio** rispetto al quale essa è **autonoma sia formalmente**, in quanto è un documento staccato dal bilancio, e **sia sostanzialmente**, poiché non è soggetta ad approvazione dell'assemblea dei soci e né è destinata a contenere dati contabili suppletivi di quelli non esposti nel bilancio.

In conseguenza di questo approccio interpretativo, le **eventuali incompletezze** o le **carenze** di informazioni **della relazione sulla gestione** espongono gli amministratori ad un profilo di **responsabilità sul piano risarcitorio**, sebbene in dottrina non siano mancate opinioni differenti che accordano invece alla relazione sulla gestione una funzione pregnante nell'ambito dell'iter approvativo del bilancio.

I principi che emergono da questi arresti giurisprudenziali non possono comunque indurre a sminuire la funzione della relazione sulla gestione, che è quella di **strumento utile alla comprensione dei dati del bilancio** ed alla illustrazione delle informazioni afferenti **l'andamento della gestione e le sue prospettive**. L'importanza della relazione sulla gestione, quindi, seppure come detto non sia tale da poter investire la validità del bilancio, viene confermata dal fatto che le **violazioni commesse dagli amministratori** riguardo alla sua redazione **determinano responsabilità** che, come detto, seppure non abbiano un effetto "demolitorio" del bilancio, hanno un rilevante **profilo risarcitorio** a carico degli stessi amministratori.